

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 20-3138

Parziale modifica della DGR 23-2433 del 27/07/2011 contenente criteri per la deteminazione del riparto e l'assegnazione delle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L.) dei contributi previsti dall'art. 14 della L.R. 75/96, come modificato dalla L.R. 10/2011, art. 14, comma 2.

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

la legge regionale 22/10/1996, n. 75 e s.m.i. “Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” prevede la costituzione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l’attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e assistenza per i turisti;

la stessa legge regionale 75/96 all’articolo 14, come modificato dall’articolo 14, comma 2 della legge regionale 11 luglio 2011 n. 10 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011” prevede al comma 1 la concessione alle ATL di contributi annuali a copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento, *“diretti ad agevolare l’assolvimento dei propri compiti istitutivi, secondo gli indirizzi e i criteri previsti dai programmi di cui all’articolo 3, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 4”*;

il comma 2 del succitato articolo 14 consente l’erogazione alle ATL di ulteriori contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 12 della legge 1 agosto 1990 n. 241;

la suddetta legge regionale 10/2011 al comma 3 dell’articolo 14, al fine di agevolare il regolare funzionamento e la continuità operativa delle ATL nella fase di adeguamento delle medesime alle nuove disposizioni di legge, autorizza la Giunta regionale, anche in carenza dei programmi di cui all’articolo 3 della l.r. 75/96 e dello schema di atto di affidamento delle attività di cui al comma 1, ad erogare alle ATL il contributo per l’anno 2011 a copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento, sulla base di criteri approvati dalla Giunta medesima;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 23-2433 del 27 luglio 2011 ha approvato i criteri per la determinazione del riparto, l’assegnazione e l’erogazione dei suddetti contributi, tali criteri prevedono di ripartire lo stanziamento disponibile a tale scopo sul capitolo 178788, quantificato in €. 4.970.000,00, per il 70% a favore dei contributi diretti ad agevolare i compiti istitutivi, a copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento (l.r. 75/96, art. 14, comma 1) e il restante 30%, per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica (l.r. 75/96, art. 14, comma 2);

constatato che le risorse attualmente assegnate e disponibili sul competente capitolo 178788 dell’UPB DB 18101 (fatti salvi gli impegni già assunti per l’anno 2011 con determinazioni dirigenziali n. 108/2011, 109/2011, 493/2011, 869/2011, 871/2011 e 876/2011, per un totale di €. 2.877.294,63) ammontano a € 1.708.910,37 e risultano largamente insufficienti per procedere all’assegnazione dei contributi in maniera equa e soddisfacente per le ATL procedendo, come stabilito nei suddetti criteri, con la ripartizione tra le due tipologie di contributo previste rispettivamente dai commi 1 e 2 dell’articolo 14 della l.r. 75/96 e s.m.i.;

ritenuto pertanto di non poter procedere all'erogazione alle ATL di contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 75/96 e s.m.i.;

alla luce di quanto sopra esposto, a parziale modifica dei criteri approvati con la D.G.R. n. 23-2433 del 27 luglio 2011, si ritiene di destinare la somma di € 1.708.910,37, a valere sul capitolo 178788 dell'UPB DB 18101 del bilancio regionale per l'anno 2011 all'assegnazione alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (ATL) dei contributi previsti dal comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 75/96, diretti ad agevolare i compiti istitutivi, a copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento che saranno ripartiti ed assegnati secondo i criteri indicati nell'allegato alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l'allegato alla succitata D.G.R. n. 23-2433 del 27 luglio 2011;

preso atto che:

- l'ATL di Biella, costituita nella forma di consorzio in data 7 ottobre 1997, nell'assemblea straordinaria dei soci del 25/02/2011 ha deliberato la trasformazione del consorzio nella società consortile denominata "Azienda turistica locale del Biellese - Società consortile a responsabilità limitata", adottando uno statuto societario non conforme alle disposizioni dell'articolo 11, commi 7 e 8 della legge regionale 75/96, modificata con L.R. 22/2009 commi 7 e 8, nel testo vigente a quella data, venendo così a perdere nella sostanza le caratteristiche previste dalla legge per le ATL;

- successivamente, nell'assemblea straordinaria riunitasi il 28/11/2011 è stato approvato all'unanimità il nuovo statuto conforme al comma 1 del succitato articolo 11, della l.r. 75/96 come nel frattempo modificato dall'articolo 14 della l.r. 10/2011, e pertanto la suddetta Azienda turistica locale del Biellese - Società consortile a responsabilità limitata risulta da quella data nuovamente in possesso delle caratteristiche previste dalla legge vigente per le ATL piemontesi;

ritenuto pertanto di stabilire che il contributo per l'anno 2011, determinato sulla base dei criteri in allegato, sarà ripartito ed erogato all'ATL di Biella nella misura ridotta di 3/12, proporzionalmente ai periodi in cui la medesima è risultata in possesso delle caratteristiche stabilite dalla legge per le ATL, ovvero i mesi di gennaio, febbraio e dicembre 2011;

vista la legge regionale 11.4.2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
vista la legge regionale n. 25 del 31.12.2010 "Legge finanziaria per l'anno 2011";

vista la legge regionale n. 26 del 31.12.2010 "Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013";

vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28.1.2011 "Bilancio di Previsione per l'anno 2011, parziale assegnazione delle risorse finanziarie " e s.m.i.;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire, a parziale modifica dei criteri approvati con la D.G.R. n. 23-2433 del 27 luglio 2011, che lo stanziamento disponibile sul capitolo 178788 dell'UPB DB 18101 del bilancio regionale per l'anno 2011, pari a € 1.708.910,37, è destinato all'assegnazione alle Agenzie di Accoglienza e

Promozione Turistica Locale del Piemonte (ATL) dei contributi previsti dal comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 75/96, diretti ad agevolare i compiti istitutivi, a copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento;

- i suddetti contributi saranno ripartiti ed assegnati secondo i criteri indicati nell'allegato alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l'allegato alla succitata D.G.R. n. 23-2433 del 27 luglio 2011;
- per le motivazioni descritte in premessa il contributo per l'anno 2011 spettante all'ATL di Biella, determinato sulla base dei criteri in allegato, sarà ripartito ed erogato nella misura ridotta di 3/12, proporzionalmente ai periodi in cui la medesima è risultata in possesso delle caratteristiche stabilite dalla legge per le ATL, ovvero i mesi di gennaio, febbraio e dicembre 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**CRITERI E MODALITA' PER IL RIPARTO L'ASSEGNAZIONE
E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ATL PER L'ANNO 2011**

(legge regionale 75/96, articolo 14, comma 1)

Contributo a copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento

Riparto e assegnazione del contributo

Al contributo a copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento è destinata la somma di € 1.708.910,37 a valere sul capitolo 178788 dell'UPB DB 18.101 Tale somma è ripartita tra le ATL come segue:

- una quota fissa pari ad € 160.000 per ciascuna ATL;
- la restante quota è ripartita per il 75% sulla base delle presenze registrate nei bacini turistici di ciascuna ATL e per il 25% sulla base della ricettività, utilizzando gli ultimi dati disponibili raccolti dall'Osservatorio Turistico Regionale;

Erogazione del contributo

Il contributo è erogato con un acconto del 50%, dietro presentazione al Settore competente da parte dell'ATL del bilancio preventivo. Il pagamento del saldo è subordinato alla presentazione del bilancio consuntivo corredato di rendiconti dettagliati e accompagnato da una esaustiva relazione sulle attività svolte, nel rispetto della normativa vigente.